MISURE PER FAVORIRE L'INIZIATIVA PRIVATA E LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA

Art. 34

Semplificazione di oneri burocratici in materia di fonti rinnovabili

Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole da: "entro un anno dalla data" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per gli impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta. Fermo restando il termine ultimo di cui al primo periodo per l'ottenimento delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31 dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni medesime".

Versione in vigore dal 29 dicembre 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza
Estremi	Legge 12 dicembre 2002, n. 273
Capo	IV — Disposizioni in materia di politica energetica
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-favorire-l-iniziativa-privata-e-lo-sviluppo-della/art-34-semplificazione-di-oneri-burocratici-in-materia-di-fonti-rinnovabili

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it